



REGOLAMENTO DISCIPLINA

TITOLO I NORME COMPORTAMENTALI E DI RESPONSABILITÀ

Art. 1

(Doveri e obblighi generali)

1. Sono soggetti dell'ordinamento federale i club, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo dei club stessi, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di un club e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli ordinamenti federali vigenti e di quelli venturi, inoltre agli stessi è fatto divieto di dare, anche a terzi, notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinnanzi agli Organi della disciplina sportiva.
5. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di club o di organismi operanti nell'ambito della FSGC, della UEFA, della FIFA e di altri organismi internazionali

Art. 2

(Applicabilità e conoscenza delle norme)

1. In assenza di specifiche norme del presente Regolamento e degli altri Regolamenti federali, gli Organi della disciplina sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
2. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto, dal momento della notifica, al recapito del club interessato.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far dalla loro pubblicazione.

Art. 3 (Responsabilità dei Club)

1. All'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, i Club sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, inoltre rispondono, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.
2. I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.
3. I club sono presunti responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse anche estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti, o vi sia un ragionevole dubbio, che il Club non abbia partecipato all'illecito e lo abbia ignorato.
4. I Club rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping, in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONS.
5. I Club sono oggettivamente responsabili per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza.
6. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico del Club in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dell'impianto sportivo.
7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa o mezzi informatici, rilasciano dichiarazioni offensive o lesive, o esercitano, direttamente o indirettamente, atti di incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, con le sanzioni anche cumulativamente applicate previste dal presente Regolamento.

Art. 4 (Responsabilità dei tesserati)

1. I tesserati sotto qualsiasi veste, e le persone fisiche dell'ordinamento federale rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

Art. 5 (Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia)

1. A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.
2. I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione, o di squalifica, non inferiore a due anni e di una eventuale ammenda economica, comunque non inferiore ad €. **1.000=** .

4. Se, per la violazione del divieto di cui al comma 1, viene accertata la responsabilità diretta del Club, il fatto è punito con l'applicazione di sanzioni economiche e detrazione di punti in classifica in relazione alle circostanze ed alle gravità dei fatti.

5. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad €. **500=**.

Art. 6

(Illecito sportivo e obbligo di denuncia)

1. Rispondono di illecito sportivo i Club, i loro dirigenti, i tesserati e comunque i soggetti dell'ordinamento federale, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e che comunque danneggiano o possano danneggiare l'integrità delle gare e delle competizioni.

2. Rispondono altresì di illecito sportivo i soggetti dell'ordinamento federale che usano o forniscono ad altri informazioni che non sono pubblicamente disponibili e che sono state ottenute grazie alla propria posizione nel calcio e che danneggiano o possono danneggiare l'integrità della gara o della competizione.

3. I soggetti dell'ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC

4. I soggetti dell'ordinamento federale riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con la sanzione di inibizione o di squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l'ammenda fino ad €. **5.000=**.

5. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento, o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

6. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono la FSGC, nonché per i dirigenti federali e gli associati del Settore Arbitrale.

Art. 7

(Illecito Amministrativo)

1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della disciplina sportiva, dagli altri organi di controllo della FSGC, nonché dagli organismi competenti per il rilascio della Licenza Nazionale dell'UEFA, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.

2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.

3. I Club che pattuiscono con i propri tesserati o corrispondono comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da due a quattro volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

4. I dirigenti, i soci ed i non soci, ed i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

5. I tesserati che pattuiscono con il Club, o percepiscono comunque dallo stesso compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore ad un mese.

6. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra i Club ed i propri tesserati comporta l'applicazione, a carico del Club responsabile, di una sanzione e la penalizzazione di almeno un punto in classifica.

Art. 8

(Attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori)

1. La responsabilità del Club per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli che precedono è attenuata se lo stesso prova la sussistenza di alcune delle circostanze sotto elencate:

- il Club ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- il Club ha concretamente cooperato ed ha adottato misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
- al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
- non vi stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte del Club
- vi sia stato un interessamento forte ed organizzato da parte di dirigenti, soci od incaricati del Club per far in modo di cessare i comportamenti illeciti dei propri sostenitori.

TITOLO II

ORGANI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

Art. 9

(Organi della disciplina sportiva)

1. L' esercizio della giustizia sportiva viene esercitato dagli organi di disciplina sportiva che sono:

- Procura Federale;
- Giudice Sportivo;
- Commissione Disciplinare;
- Commissione d'Appello Federale.

2. Gli Organi della disciplina sportiva agiscono nel rispetto dei principi di indipendenza, autonomia e riservatezza e sono tenuti alla più rigorosa osservanza del principio di riservatezza inoltre non possono rilasciare dichiarazioni agli organi stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi.

3. Ai componenti degli Organi della disciplina sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal diritto sammarinese.

4. I componenti degli Organi della disciplina sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti disciplinari e giudicati direttamente dal Consiglio Federale.

Art. 10 (Procura Federale)

1. La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da un Vice Procuratore Federale nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ogni stagione sportiva e rimane in carica per la durata della stagione sportiva nel corso della quale è avvenuta la nomina. Il mandato di Procuratore Federale e Vice Procuratore può essere rinnovato più volte.
2. Il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore sono nominati dal Consiglio Federale ed il Consiglio Federale può deliberare in ogni tempo la revoca degli incarichi.
3. Il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore devono essere scelti tra i soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino o, considerato il rapporto di amicizia e buon vicinato esistente tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana e l'accordo di cooperazione tecnica e sportiva in essere tra la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, tra quelli iscritti ad uno dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati Italiani.
4. Il Vice Procuratore Federale svolge le funzioni del Procuratore Federale in caso di impedimento di quest'ultimo.
5. Il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore Federale sono vincolati al segreto d'ufficio e non possono essere tesserati per nessun Club né possono far parte di altri Organi di Federali.
6. Il Procuratore Federale può avvalersi di propri collaboratori che svolgono le funzioni loro delegate.

Norma Transitoria.

Le nuove disposizioni di cui all'art. 10, approvate dal Consiglio Federale nella seduta del 12 Febbraio 2018 entrano in vigore dal 16 Febbraio 2018 data della pubblicazione della presente modifica e del relativo nuovo Testo del Regolamento Disciplina FSGC.

Le nuove disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10, approvate dal Consiglio Federale nella seduta del 23 Aprile 2018 entrano in vigore dal 24 Aprile 2018 data della pubblicazione della presente modifica e del relativo nuovo Testo del Regolamento Disciplina FSGC.

Art. 11 (Competenze della Procura Federale)

1. La Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti; Il Procuratore Federale avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente regolamento e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della disciplina sportiva competenti.
2. La Procura Federale, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifestata infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al giudizio del competente organo della disciplina sportiva i soggetti di cui all'art. 1.
3. Con deferimento la Procura Federale trasmette all'organo della disciplina sportiva competente tutti gli atti dell'indagine esperita e ne formula i capi di incolpazione, e comunica l'avvenuto deferimento al Presidente Federale.
4. La Procura Federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari. La Procura Federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi Federali.
5. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:
 - 11 Giugno – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso, salvo proroghe eccezionali che possono essere concesse dalla Commissione Disciplinare;
 - 1 gennaio – 10 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali che possono essere concesse dalla Commissione Disciplinare.
6. Per istruttorie relative a fatti di illecito sportivo, scommesse e per violazioni in materia gestionale ed economica, la Procura Federale può avvalersi dei mezzi di accertamento che ritiene più opportuni ed, al termine degli avvenuti accertamenti, adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni e comunica le conclusioni agli interessati.

Norma Transitoria.

Le nuove disposizioni di cui all'art. 11 comma 5, approvate dal Consiglio Federale nella seduta del 23 Aprile 2018 entrano in vigore dal 24 Aprile 2018 data della pubblicazione della presente modifica e del relativo nuovo Testo del Regolamento Disciplina FSGC.

Art. 12 (Giudice Sportivo)

1. Il Giudice Sportivo é nominato dal Consiglio Federale fra le persone che rispondono a requisiti di idoneità e capacità adeguate;
2. Il Giudice Sportivo giudica in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso dei campionati e delle competizioni organizzate per tutti i settori federali sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova.
3. Il Giudice Sportivo non può far parte di altri Organi federali e non può essere tesserato per nessuna Società Sportiva, inoltre è vincolato al segreto d'ufficio e la sua nomina è annuale.
4. Per ogni Settore agonistico (Dilettanti, Giovanile, Futsal) della FSGC viene nominato un Giudice Sportivo.

Art. 13 (Competenze del Giudice Sportivo)

1. Al Giudice Sportivo compete:
 - a) Giudizio sulla regolarità di svolgimento delle gare da emettersi, sulla base di documenti ufficiali di gara quali il rapporto dell'arbitro, dei guardialinee, del osservatore arbitrali, del funzionario di campo oltre che sulla base dei motivi riportati dal Club e dai tesserati
 - b) Giudizio sulla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte alla gara, sulla base di documenti ufficiali di gara di cui sopra o sulla base dei motivi dell'eventuale reclamo del Club avversario.
2. Il procedimento di cui al comma precedente è instaurato d'ufficio o su reclamo di Club o tesserati.
3. il Giudice Sportivo irroga le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento e le sue decisioni devono essere sempre motivate.

Art. 14 (Formalità procedurali)

1. I documenti ufficiali di gara, di cui al precedente articolo, sottostanno ai seguenti criteri di valutazione:
 - I rapporti dell'arbitro e dei assistente dell'arbitro prevalgono su quello dell'eventuale osservatore arbitrali in relazione ai fatti contestualmente rilevati, fatta eccezione per quanto avvenuto fuori dal campo di giuoco;
 - Il rapporto dell'arbitro prevale su quello del assistente dell'arbitro in relazione ai fatti da entrambi rilevati.
 - In assenza di assistente dell'arbitro il rapporto dell'arbitro prevale su quello del Osservatore arbitrali in relazione ai fatti contestualmente rilevati, fatta eccezione per quanto avvenuto fuori dal campo di giuoco.
2. Nel caso di influente discordanza tra i rapporti degli ufficiali di gara, od in caso di loro genericità od indeterminatezza il Giudice Sportivo può richiedere agli Ufficiali stessi supplementi di rapporto e anche disporre la convocazione, restando vietato ogni contraddittorio tra gli Ufficiali stessi e le parti interessate.
3. I procedimenti di competenza del Giudice Sportivo sono instaurati d'ufficio ovvero su reclamo, si svolgono senza contraddittorio e vengono decisi oltre che sui documenti ufficiali di gara inerenti, anche sulla base delle motivazioni riportate nel reclamo.
4. Le decisioni del Giudice Sportivo sono riportate e pubblicate sul Comunicato Ufficiale ed inviato per posta ordinaria a tutti i Club.

Art. 15

(Sede e cadenza delle sedute)

1. Il Giudice Sportivo ha sede in San Marino e svolge le proprie mansioni, normalmente, con cadenza settimanale in un giorno prefissato.
2. In caso di assenza o impedimento, il Giudice Sportivo può essere sostituito da un supplente nominato in accordo dal Giudice Sportivo assente ed il Consiglio Federale.

Art. 16

(La Commissione Disciplinare)

1. La Commissione Disciplinare é composta di 3 membri, nominati dal Consiglio Federale fra le persone che rispondono ai requisiti di idoneità e capacità adeguate, rimangono in carica per la durata di due stagioni sportive.
2. Il Presidente della Commissione Disciplinare deve essere iscritto all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, convoca le adunanze ogni qual volta si renda necessario e ne firma gli atti.
3. Le decisioni della Commissione Disciplinare sono prese a maggioranza ed il verdetto emesso deve essere sempre motivato.
4. I membri della Commissione Disciplinare non possono far parte di altri Organi federali e non possono essere tesserati per nessun Club, inoltre sono vincolati dal segreto d'ufficio.
5. Nella seduta d'insediamento la Commissione Disciplinare nomina al proprio interno il Segretario che redige i verbali delle sedute e cura la corrispondenza.

Art. 17

(Competenza della Commissione Disciplinare)

1. Alla Commissione Disciplinare compete:
 - a) Esaminare i ricorsi avverso le decisioni prese dal Giudice Sportivo;
 - b) Vagliare le posizioni dei tesserati;
 - c) Giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procedura Federale;
 - d) Giudicare il comportamento dei Club e dei tesserati e più in generale dei soggetti dell'ordinamento federale;
 - e) Giudicare il comportamento degli aderenti al Settore Arbitrale;
 - f) Giudicare in ordine a sanzioni di natura economica irrogate o proposte dai Club ai propri tesserati;
 - g) Giudicare in ordine a provvedimenti sanzionatori assunti nei confronti degli iscritti nel Settore Arbitrale.
2. Per quanto riguarda il procedimenti di cui alla lettera a), la Commissione Disciplinare entro 10 giorni dall'acquisizione degli atti, li esamina ed emette la propria sentenza motivata che conferma o modifica, parzialmente o totalmente, la prima sentenza. In detti procedimenti è diritto dei ricorrenti, dietro esplicita richiesta all'atto della presentazione del ricorso poter essere sentiti e poter prendere visione dei documenti ufficiali attinenti al caso.
3. Il procedimento di cui alla lettera b) si instaura o su segnalazione scritta di Club, di tesserati o d'ufficio qualora gli Organi Federali riscontrino posizioni irregolari di tesserati o di procedure di tesseramento.
4. Le segnalazioni da parte dei Club o dei tesserati devono pervenire in forma scritta e sono esentate da qualsiasi taxa di accompagnamento.
5. Entro 10 giorni dall'inoltro la Commissione Disciplinare prende visione della segnalazione e salvo necessità di ulteriori accertamenti adotta una propria decisione.
6. Il procedimento non può comunque protrarsi oltre i 20 giorni successivi all'inoltro della segnalazione scritta. Eventuali sanzioni a carico di Club o tesserati devono essere motivate e notificate agli interessati oltre che al Consiglio Federale. Prima di emettere una sentenza di condanna é facoltà della Commissione Disciplinare sentire le parti interessate.

7. Il procedimento di cui alla lettera c) si instaura a seguito della trasmissione da parte della Procura Federale di tutti gli atti d'indagine esperiti. Entro 20 giorni la Commissione Disciplinare adotta una propria decisione, motivandola.

8. I procedimenti di cui alle lettere d), e), f) e g) si instaurano d'ufficio qualora gli Organi Federali rilevino comportamenti non regolamentari da parte di Club, tesserati e aderenti al Settore Arbitrale, o su segnalazione scritta di chiunque ne venga a conoscenza. Entro 20 giorni la Commissione Disciplinare adotta una propria decisione, motivandola. Prima di emettere una sentenza di condanna è facoltà della Commissione Disciplinare sentire le parti interessate.

9. Eventuali sanzioni a carico di Società o tesserati devono essere motivate e notificate agli interessati oltre che al Consiglio Federale.

Art. 18

(Commissione d'Appello Federale)

1. La Commissione d'Appello Federale è composta da 5 membri, nominati dal Consiglio Federale fra le persone che rispondono a requisiti di idoneità e capacità adeguate; rimangono in carica per la durata di due stagioni sportive.

2. Il Consiglio Federale nomina all'interno della Commissione d'Appello Federale un Presidente che dovrà essere iscritto all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino e un Segretario che dovrà essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino.

3. Le decisioni della Commissione d'Appello Federale sono prese a maggioranza ed il verdetto emesso deve essere motivato.

4. I membri della Commissione d'Appello Federale non possono far parte di altri Organi federali e non possono essere tesserati per nessun Club, ed inoltre sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Il Presidente presiede la Commissione d'Appello Federale, firma gli atti e convoca la Commissione ogni qual volta si renda necessario.

6. Il Segretario tiene i verbali delle sedute e cura la corrispondenza in arrivo e in partenza.

7. I componenti della Commissione d'Appello Federale sono vincolati dal segreto d'ufficio

8. La Commissione d'Appello Federale ha sede a San Marino presso la Casa del Calcio.

Art. 19

(Competenze della Commissione dell'Appello Federale)

1. Alla Commissione d'Appello Federale, in quanto organo supremo di giustizia sportiva, compete:

- a) esaminare i ricorsi avverso le decisioni prese dalla Commissione Disciplinare;
- b) giudica in ordine ai procedimenti per revocazione e revisione;
- c) interpreta, su mandato del C.F., le norme statutarie e le altre norme federali;
- d) giudica in ordine alla sussistenze dei requisiti di eleggibilità dei candidati alla cariche federali ed alle incompatibilità dei dirigenti federali;
- e) esercita tutte le competenze previste dalle norme federali e demandate dal Consiglio Federale

Art. 20

(Modalità di svolgimento)

1. La Commissione d'Appello Federale è convocata dal Segretario della stessa entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e prende visione del ricorso stesso, convoca le parti in causa per il contraddittorio, dopodiché adotta una propria sentenza definitiva limitatamente alle parti della decisione specificatamente impugnate.

2. La sentenza finale può riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente in merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti o dei soggetti interessati al ricorso.

Norma Transitoria.

Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'art. 20 si applicano ai ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate successivamente alla data della loro entrata in vigore.

Le nuove disposizioni di cui all'art. 20, approvate dal Consiglio Federale nella seduta del 27 luglio 2017 entrano in vigore dal 7 agosto 2017, data della pubblicazione della presente modifica.

TITOLO III

NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Art. 21

(Presentazione reclami e ricorsi)

1. Sono legittimati a presentare procedimento mediante ricorso o reclamo, i Club, i tesserati degli stessi e tutti i soggetti che possono vantare interesse diretto dall'esito del reclamo o ricorso stesso. Sono inoltre legittimati ad instaurare procedimento gli Organi Federali e la Procura Federale.
2. Tutti i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti, devono essere motivati e trasmessi nei termini fissati, a mezzo lettera raccomandata ai competenti Organi preposti con accluse le specifiche tasse di ricorso. Copia integrale del ricorso o del reclamo deve essere contestualmente recapitata a mezzo raccomandata alla eventuale controparte.
3. I reclami e i ricorsi redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
4. I reclami presentati al Giudice Sportivo vanno preannunciati, anche tramite telegramma, entro 24 ore successive alla gara in oggetto e perfezionati tramite lettera raccomandata entro le 72 ore successive alla fine della gara.
La controparte, entro tre gironi successivi, può presentare le eventuali proprie deduzioni, trasmettendole contestualmente copia a mezzo lettera raccomandata al reclamante che a sua volta può trasmettere le proprie controdeduzioni ed eventuali motivazioni entro il giorno successivo.
5. I ricorsi avverso le decisioni prese dal Giudice Sportivo vanno presentati, a mezzo lettera raccomandata ed accompagnati dalla specifica tassa di ricorso, alla Commissione Disciplinare, corredando lo stesso di tutti gli elementi, prove e deduzioni circostanziate e comprovanti le proprie tesi.
6. I ricorsi avverso le decisioni prese dalla Commissione Disciplinare vanno presentati alla Commissione d'Appello Federale entro 5 giorni dalla loro notifica tramite lettera raccomandata unitamente alla quietanza attestante il pagamento della tassa prevista.
7. Nel computo dei giorni per la presentazione dei reclami, ricorsi, deduzioni e controdeduzioni sono sempre esclusi gli eventuali giorni festivi.
8. Il Presidente Federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazioni dei termini previsti dal presente Regolamento, dandone preventiva comunicazione agli organi della disciplina sportiva e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti.
9. Le tasse dei reclami o ricorsi accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.
10. L'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli accessori, ponendoli a carico della parte soccombente.
11. Nessuna tassa è dovuta qualora il procedimento sia instaurato dagli Organi Federali o dalla Procura Federale.

Art. 22

(Svolgimento dei procedimenti)

1. Le decisioni degli Organi collegiali della Disciplina sportiva vengono adottate a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente ovvero, in mancanza dal

componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

2. Le decisioni degli Organi di disciplina sportiva devono essere motivate. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo del Comunicato Ufficiale.

3. Di ogni riunione degli Organi di Disciplina Sportiva, dal Segretario preposto deve essere redatto apposito verbale e conservato nell'archivio dell'Organo stesso.

4. Il Giudice Sportivo, la Commissione Disciplinare e la Commissione d'Appello Federale possono incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine, inoltre possono richiedere, agli ufficiali di gara, supplementi di indagine, inoltre possono richiedere, agli ufficiali di gara, supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.

5. E' diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione di quello presso il Giudice Sportivo.

6. In tutti i casi in cui sono presenti le parti, queste possono farsi assistere da persone di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione del competente Organo della disciplina sportiva, da concedersi solo in casi di particolare complessità e per giustificati motivi.

7. Le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della Disciplina Sportiva

Art. 23

(Procedimenti per illecito sportivo, illecito amministrativo e per violazioni alla normativa in materia di scommesse)

1. La Procura Federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo, illecito amministrativo od in materia di scommesse, si avvale di tutti i mezzi di accertamento che ritiene opportuni.

2. Al termine degli accertamenti la Procura federale adotta i provvedimenti di cui all'art. 11 comma 2.

3. Pervenuti gli atti alla Commissione Disciplinare, il Presidente della stessa, accerta l'avvenuta notificazione alle parti dell'atto di contestazione e degli addebiti avvenuti mediante lettera raccomandata a cura della Procura Federale e dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a dieci giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale data, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile al fine della difesa.

4. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura Federale e le parti, le quali possono stare in giudizio con l'assistenza di un difensore.

5. Eventuali terzi interessati possono prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione Disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento, del quale va redatto succinto verbale.

6. La Commissione Disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine all'assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura Federale.

7. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto è diverso, la Commissione Disciplinare rimette gli atti alla Procura Federale, sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.

8. Avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, le parti interessate, la Procura Federale ed i terzi che abbiano interesse possono proporre appello alla Commissione d'Appello Federale secondo le modalità indicate negli articoli precedenti.

Norma Transitoria.

La nuova formulazione dell'art. 23, approvata dal Consiglio Federale nella seduta del 23 Aprile 2018 entra in vigore dal 24 Aprile 2018 data della pubblicazione della presente modifica e del relativo nuovo Testo del Regolamento Disciplina FSGC.

TITOLO IV

PROCEDIMENTI PER REVOCAZIONE E REVISIONE

Art. 24

(Competenze e iniziativa di instaurazione del procedimento)

1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della Disciplina Sportiva e divenute inappellabili, possono essere ulteriormente impugnate per revocazione dagli interessati dinanzi alla Commissione d'Appello Federale, in qualsiasi momento quando ricorra uno o più dei seguenti casi:

- 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altro;
- 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
- 3) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini della controversia;
- 4) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento;
- 5) allorquando nel precedente procedimento è stato commesso errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa.

2. La Commissione d'Appello Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionamento doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.

Art. 25

(Procedura di revocazione)

1. Per i procedimenti di revocazione si applicano le stesse norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza, in quanto compatibili.

2. Pregiudizialmente alla decisione di merito, l'Organo di Disciplina Sportiva, investito della revocazione si pronuncia sulla sussistenza degli estremi che rendono ammissibile o meno il ricorso per la revocazione stessa.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 26

(Punizione sportiva di perdita della gara)

1. Il Club ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisivamente sul regolare svolgimento di una gara, o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, soggiace alla perdita della gara stessa con il punteggio di 0 – 3, nel futsal 0 – 6, o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

2. La punizione sportiva sempre con le modalità previste dal comma che precede, è del pari inflitta alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte, nonché utilizza guardialinee squalificati, o che non abbiano compiuto l'età minima prevista per la partecipazione alla gara.

3. La punizione sportiva di perdita della gara secondo le modalità di cui al comma precedente può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti sopra indicati risulti di entrambe.

4. La posizione irregolare del calciatore di riserva, in violazione delle norme del Regolamento Organico, in fatto di partecipazione irregolare o illegittima alle gare, determina l'applicazione della sanzione di perdita della gara nel solo caso in cui lo stesso venga effettivamente utilizzato in una gara di calcio, mentre nelle partite di futsal la perdita della gara è determinata dal semplice inserimento dello stesso nella lista di gara.

5. Non comporta la punizione sportiva di perdita della gara la violazione al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno, o nelle 24 ore senza il rilascio della preventiva autorizzazione.

Art. 27

(Sanzioni a carico della Società)

1. I Club che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti Federali e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- 1 - ammonizione;
- 2 - ammenda;
- 3 - ammenda con diffida;
- 4 - penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi praticamente inefficace nell'annata sportiva in corso, può essere fatta scontare in tutto od in parte, nell'annata sportiva seguente;
- 5 - retrocessione all'ultimo posto in classifica del Campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
- 6 - esclusione dal Campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione ad uno dei Campionati di categoria inferiore;
- 7 - non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione di San Marino o di vincente del Campionato di competenza, di girone o di competizione ufficiale;
- 8 - non ammissione a determinate manifestazioni od esclusione dal partecipare alle stesse.

2. Ai Club può inoltre essere inflitta la punizione sportiva di perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 26 del presente Regolamento nonché le eventuali ulteriori sanzioni disciplinari previste dallo Statuto.

Art. 28

(Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati)

1. I dirigenti, i soci, i tesserati e in genere le persone fisiche soggette all'ordinamento federale che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, dei Regolamenti Federali e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- 1 - ammonizione o deplorazione;
- 2 - ammonizione con diffida;
- 3 - ammenda;
- 4 - ammenda con diffida;
- 5 - inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.S.G.C., a ricoprire cariche Federali ed a rappresentare le Società nell'ambito federale;
- 6 - squalifica per una o più giornate di gara;
- 7 - squalifica a tempo determinato;
- 8 - squalifica a tempo indeterminato.

2. Le sanzioni di cui ai punti 5) e 7) non possono superare la durata di 5 anni.

3. Le squalifiche comminate a tempo determinato ed indeterminato sono efficaci per tutte le manifestazioni sia del Settore Giovanile, del Settore Dilettante e del Settore Futsal, e valide per l'esercizio di qualsiasi funzione tecnica o dirigenziale.
4. Ai calciatori che firmano richieste di tesseramento per più di una Società, si applica la squalifica per l'intera stagione sportiva in corso.
5. Ai dirigenti ed ai soci si applicano unicamente le sanzioni previste ai n° 1-2-5 del comma 1) del presente articolo.
6. Le ammende sono applicabili esclusivamente ai Club.
7. L'espulsione dal campo di un tesserato comporta l'automatica squalifica di almeno una giornata, ma che gli Organi di disciplina sportiva competenti possano infliggere una più grave sanzione commisurata ai fatti commessi. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice Sportivo.

Art. 29 **(Esecuzione delle sanzioni)**

1. Le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale.
2. Salvo diverse disposizioni, le squalifiche a giorni maturate e non scontate nella stessa manifestazione vanno riportate e scontate nella stagione successiva.
3. Salvo diverse disposizioni, le squalifiche a tempo maturate e non ancora scontate alla sospensione della stagione od alla fine della stagione, vanno riportate e scontate dalla ripresa della stagione e nel caso dall'inizio della stagione agonistica successiva.
4. Il calciatore colpito da squalifica da una o più giornate di gara dovrà scontare le sanzioni nelle gare ufficiali.
5. Le squalifiche fino a due giornate di gara o a termine fino a 15 giorni per i calciatori e inibizioni fino ad un mese per gli altri tesserati non sono impugnabili.
6. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.
7. Le sanzioni irrogate dagli organi di disciplina sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo o ricorso.

Art. 30 **(Recidività in ammonizione)**

1. I calciatori che abbiano subito dall'arbitro due ammonizioni formali, per qualsiasi motivo, saranno squalificati per una giornata di gara, scontata la quale, le precedenti ammonizioni non costituiscono recidiva. Soltanto per il Campionato Sammarinese la prima e la seconda squalifica per somma di ammonizioni avviene dopo aver subito dall'arbitro la terza ammonizione; dopodiché ogni ulteriore giornata di squalifica (per somma di ammonizioni) sarà determinata da due ammonizioni.
2. Ogni ammonizione dell'arbitro costituisce provvedimento di per se stesso, anche senza che sia dato atto nel Comunicato Ufficiale.
3. Della squalifica per somma di ammonizioni, deliberata del Giudice Sportivo, agli effetti della decorrenza deve darsi atto nel Comunicato Ufficiale.

Art. 31 **(Aggravamento di sanzioni)**

1. Le Società, il tesserato o qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento federale che, dopo essere stato punito nell'annata sportiva in corso per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nei Regolamenti Federali, ne commette altre della stessa indole, soggiace ad aggravamento della sanzione.
Spetta all'Organo della Disciplina sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

Art. 32
(Collaborazione degli incolpati)

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre le sanzioni previste dalla normativa federale.

2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

Art. 33
(PRESCRIZIONE)

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:

a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

b) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazione alla normativa antidoping;

c) della ventesima stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo o violazione alla normativa in materia di scommesse;

d) della quinta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.

2. Qualora il risultato di una gara non sia stato contestato entro i termini ordinari di cui al precedente art. 21, lo stesso risultato è da considerarsi omologato e non più suscettibile di modifica, fermo restando l'applicazione di tutte le altre sanzioni pertinenti.

3. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da un altro organismo federale, interrompe la prescrizione.

Art. 34
(Grazia)

1. Il Presidente Federale previa richiesta dell'interessato e sentito il parere del Consiglio federale, può concedere la grazia con la quale si condona la sanzione inflitta oppure la si sostituisce con una meno grave.

Art. 35
(Responsabilità per comportamenti discriminatori)

1. Chiunque faccia pubblicazione o perpetrazione di atti discriminatori o di denigrazione in maniera diffamatoria riguardo alla razza, il colore, la lingua, la religione od il gruppo etnico è sospeso dall'attività calcistica per 5 partite o due mesi e la Società interessata viene sanzionata con una multa di **€ 500,00** se il fatto è commesso da un calciatore o sostenitore, e di **€ 750,00** se il fatto sia commesso da un dirigente o funzionario della medesima società.

2. Qualora i fatti di cui sopra si abbiano a verificare una seconda volta le sanzioni suddette vengono raddoppiate.

3. Qualora durante un incontro di calcio, il pubblico ed i sostenitori di una squadra, espongono cartelli con diciture discriminatorie o denigratorie rivolte alla razza, il colore, la lingua, la religione od il gruppo etnico, alla squadra identificata ed interessata viene impartita una sanzione di **€ 750,00**.

4. Qualora i fatti di cui al precedente comma si abbiano a verificare una seconda volta, la sanzione di cui al precedente comma 3) viene raddoppiata e verrà applicata una penalizzazione da 3 a 6 punti in classifica per la squadra coinvolta.

5. Qualora un dirigente, un calciatore, un funzionario si renda responsabile più volte di atti di cui al presente articolo durante un incontro di calcio, gli stessi sono passibili di inibizione da tutte le funzioni nel calcio per almeno **2 anni**.

6. Per i sostenitori ritenuti responsabili più volte degli atti di cui al presente articolo è previsto il divieto di ingresso negli stadi per almeno 2 anni.

Art. 36

(Disciplina Antidoping)

1. La disciplina antidoping è regolata dalla normativa nazionale ed internazionale di settore a cui si fa espresso richiamo e riferimento.

Art. 37

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 24 Aprile 2018.